



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

Santa Croce sull'Arno, li 08 aprile 2020.

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

CIRCOLARE N. 19/2020

VERSAMENTI DEL 16/04/2020 - RINVIO CONDIZIONATO

In attesa che il decreto approvato due giorni fa dal Governo venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stando alle bozze in circolazione, occorre interrogarsi su come gestire la **prossima scadenza del 16 aprile**, fermo restando che analogo ragionamento vale anche per quelle del mese di maggio.

Lo schema di decreto prevede un differimento delle scadenze di aprile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- per le imprese e i professionisti con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

- per gli stessi soggetti **con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nello stesso periodo, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In tale circostanza, sono **rinviati al 30 giugno 2020** i versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nel mese di marzo;

- alla liquidazione dell'IVA di marzo;

- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del DPR 600/73.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

S.CROCE



Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Se il testo verrà confermato nella versione che oggi conosciamo, l'aspetto più delicato sul piano operativo è rappresentato dalla necessità di fare riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nel mese di marzo 2020, da raffrontare con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Come rilevato anche dal CNDCEC con un comunicato stampa diramato ieri, tale soluzione normativa obbliga i soggetti in contabilità ordinaria, che determinano i ricavi in base al principio di competenza ad effettuare le scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza plurimensile), per entrambi i mesi di osservazione con un aggravio di costi e incertezze poco comprensibili. Peraltro, le stesse difficoltà dovrebbero essere affrontate dall'Agenzia delle Entrate in sede di eventuale controllo, per cui la scelta normativa appare ancora di più irrazionale. Meglio sarebbe stato far riferimento al fatturato, in modo da avere un dato di facile individuazione e di facile controllo.

Lo schema di decreto fa salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui, ad esempio, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati